



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.1310 del 2011 proposto dal Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione;

contro

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

nei confronti di

Pasquale Cardone;

per l'annullamento

della deliberazione n.62 del 20.10.2010, comunicata in data

2.12.2010, avente ad oggetto i lavori di realizzazione in project financing di un parcheggio pubblico interrato.

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame è stata impugnata la deliberazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata Autorità:

a) ha considerato illegittimo l'operato del ricorrente comune nella gestione della procedura di project financing avente ad oggetto la realizzazione di in un parcheggio pubblico interrato;

b) ha invitato il RUP del citato ente a porre in essere per il futuro un comportamento indirizzato all'osservanza delle disciplina concernente i contratti pubblici e la buona amministrazione, tenendo conto delle valutazioni e degli accertamenti dalla stessa fatti propri in relazione all'appalto de quo;

c) ha, altresì, invitato il Sindaco del predetto comune e l'organo di controllo interno a comunicare le misure che avrebbero adottato per evitare il ripetersi dei fenomeni censurati;

d) ha fatto presente, infine, che la gravata deliberazione sarebbe stata trasmessa alla Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge: artt.6 e ss del D .lgvo n.163/2006. Eccesso di potere per illogicità, sviamento e cattivo uso del potere;

2) Violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della L. n.241/1990 nonché dell'art.6 del D.lgvo n.163/2006;

3) Violazione degli artt. 6 e ss. del D.lgvo n.163/2006, nonché dell'art. 3 della L. n.241/1990, degli artt.7 e ss. del DPR n.380/2001 e dell'art.146 del D.lgvo n.42/2004. Eccesso di potere per illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento di potere e difetto di istruttoria.

Si è costituita l'intimata Autorità prospettando in primis l'inammissibilità del proposto gravame e contestando con ampie e stringenti argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze.

Il ricorso – chiamato all'odierna camera di consiglio del 2.03.2011 per la delibazione dell'istanza cautelare proposta da parte ricorrente - viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni

dall'ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione"

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un'immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato, deve essere dichiarata suscettibile di favorevole esame - in linea con quanto già affermato dal Collegio in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella oggetto della presente controversia (n.3804/2009; 5816/2004; n.12839/2009) - la sollevata eccezione di inammissibilità, atteso che:

I) all'intimata Autorità sono attribuiti poteri di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici, tenuto di quanto disposto in materia dall'art.6 del D.lgvo n.163/2006;

II) quale organismo di regolazione del sistema in questione, la richiamata Autorità oltre gli atti tipici previsti dalla normativa, può adottare anche atti di "moral suasion", i quali pur non corrispondendo ad una specifica potestà attribuita dalla legge, sono espressivi della stessa posizione che l'Autorità riveste nell'ambito dell'ordinamento di settore;

III) la contestata determinazione può essere annoverata tra gli atti di cui alla lettera a) e, pertanto, è da escludere che il potere di vigilanza concretamente esplicato nei confronti del comune ricorrente si sia atteggiato in modi e sia sfociato in conseguenze lesive della sua sfera giuridica, avendo l'Autorità espresso sostanzialmente un propria valutazione sull'operato dell'ente territoriale, che anche se è stato ritenuto non in linea con la normativa in materia, non è stato, tuttavia, in alcun modo sanzionato;

IV) né un effetto lesivo può derivare direttamente dalla diffida, considerato che con quest'ultima l'Autorità si è limitata a sollecitare il comune ricorrente ad una più rigorosa osservanza per il futuro della disciplina in materia, e tenuto conto che l'eventuale inosservanza di tale invito non può in alcun modo dar luogo all'applicazione di autonome misure sanzionatorie.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo
2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)